SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Regione Toscana

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

Università di Genova

CIRCOLARI

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 147

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Micardis» - Telmisartan. (Decreto UAC/C n. 65/1999).

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Telmisartan Boehringer ingelheim pharma KG» - Telmisartan. (Decreto UAC/C n. 66/1999).

99A6460-99A6461

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1999. Situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici.

99A6547

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n. **250.**

Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Vito il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, comunicato con nota n. 781 del 24 febbraio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dei lavori pubblici;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Autorizzazione

1. Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni richiedono l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

2. La domanda deve contenere:

a) una relazione sulle caratteristiche tecnico funzionali degli impianti e delle loro prestazioni, con l'indicazione degli estremi di omologazione o di approvazione e gli eventuali elaborati, grafici, fotografici, informatici o di altro genere che il comune intende allegare;

b) l'indicazione degli obiettivi che il comune persegue e delle modalità di utilizzazione degli impianti ai sensi degli articoli 3, 5 e 6.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione e delle compatibilità con gli obiettivi indicati dal comune.

4. In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui al comma 3, l'esercizio degli impianti si intende autorizzato, salva la facoltà del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, la cessazione dell'esercizio degli impianti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «codice della strada» il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante Nuovo codice della strada e per «regolamento di attuazione del codice della strada» il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

b) «Organi di polizia stradale» gli Organi di cui all'articolo 12 del codice della strada;

c) «centro storico» la parte del centro abitato individuato in base alle zone definite A) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

d) «zone a traffico limitato» le zone delimitate rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 54, e dell'articolo 7, comma 9, del codice della strada.

Art. 3.

Rilevazione ed utilizzazione dei dati

1. Gli impianti sono utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione.

2. La procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del codice della strada, ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini. A tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti sono riservati al responsabile di cui all'articolo 4 ed al personale di polizia stradale. L'organo di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione. Al verbale non è allegata la documentazione con immagini che è custodita per eventuali contestazioni.

3. La documentazione con immagini è utilizzata per le sole finalità di applicazione del presente regolamento ed è conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.

4. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i dati rilevati sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

Art. 4.

Responsabile della gestione del trattamento dei dati

1. Il sindaco designa e nomina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, un responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di rilevazione autorizzati.

Art. 5.

Modalità di esercizio dell'impianto

1. L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalità per cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati.

3. Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilità degli stessi. Durante il funzionamento degli impianti non è necessaria la presenza di un organo della polizia stradale.

4. L'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'articolo 385 del regolamento di attuazione del codice strada, può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.

Art. 6.

Utilizzazione dei dati per altre finalità

1. I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'articolo 7, comma 9, del codice della strada. Tale utilizzo è consentito solamente ai comuni che si avvalgono della facoltà di subordinare al pagamento della tariffa l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, nel rispetto delle direttive a tal fine emanate dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

2. Gli impianti di rilevazione possono essere altresì programmati per la rilevazione di dati necessari al recupero delle somme dovute in caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa.

3. I dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.

Art. 7.

Caratteristiche e criteri di omologazione o di approvazione degli impianti

1. Gli impianti che utilizzano immagini digitalizzate si conformano alle caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella norma UNI 10772 e successive modificazioni.

2. Gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili un sistema dedicato per la comunicazione terra-veicolo a corto raggio si conformano alle caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella norma UNI 10607 e successive modificazioni.

3. Per gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili tecnologie diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 si procede all'approvazione dei prototipi.

4. Per tutti gli impianti occorre garantire, in ogni caso, la necessaria sicurezza delle operazioni di accesso, di riconoscimento o di trattamento automatico dei dati rilevati.

Art. 8.

Procedure per l'omologazione o per l'approvazione di prototipi

1. Per l'omologazione od approvazione di prototipi degli impianti di rilevazione di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 192 del regolamento di attuazione del codice della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Puòinviare messaggi alla Camere.

Indice le elezioni della nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il «referendum» popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onoreficienze della Repubblica».

— L'art. 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, è il seguente:

«133-*bis*. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono indiduate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: «Regolamento contenente i criteri e le modalità di applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, reca: «Nuovo codice della strada».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada».

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidente del Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e conferenza unificata)*. — 1. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni.

2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 133-*bis* dell'art. 17 della legge n. 127/1997 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per quanto concerne il decreto legislativo n. 285/1992 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 vedi nelle note alle premesse.

— L'art. 12 del codice della strada è il seguente:

«Art. 12 *(Espletamento dei servizi di polizia stradale)*. — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità polizia stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b),* spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministro dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento».

— L'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444, è il seguente:

«Art. 2 *(Zone territoriali omogenee).* — Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

a) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone *a)*: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

c) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera *b)*;

d) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

e) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, eslcuse quelle in cui — fermo restando il carattere agricolo delle stesse — il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone *c)*;

f) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale».

— L'art. 3, comma 1, n. 54, del codice della strada, è il seguente:

«1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1)-53) *(omissis)*;

54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli».

— L'art. 7, comma 9, del codice della strada, è il seguente:

«9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati».

Nota all'art. 3:

— Per quanto concerne la legge n. 675/1996 vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— L'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delel persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 8 *(Responsabile).* — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delel vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alal sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile».

99G0331

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 1999.

Inserimento nella tariffa di vendita di varie marche estere di sigari, sigaretti e tabacco da fumo per pipa, di provenienza U.E. ed extra U.E.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *B* e *C*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, giusta l'art. 27, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigari, sigaretti e tabacco da fumo per pipa, sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *B* e *C*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./kg convenzionale —
C.A.O. Petit Corona (conf. da 4 pezzi)	2.200.000
C.A.O. Petit Coronas (conf. da 25 pezzi)	2.200.000
Nat Sherman Union (conf. da 25 pezzi)	1.900.000
Excalibur. n. I (conf. da 20 pezzi)	4.900.000
Excalibur n. III (conf. da 20 pezzi)	4.600.000
Excalibur n. VI (conf. da 20 pezzi)	3.900.000
Excalibur n. VII (conf. da 20 pezzi)	3.500.000
Excalibur Margaritas (conf. da 20 pezzi)	1.600.000

Sigari naturali:	Lit./kg convenzionale —
Excalibur Epicure (conf. da 20 pezzi)	4.100.000
Excalibur Banquets (conf. da 10 pezzi)	6.000.000
Davidoff 2000 Tubos (conf. da 20 pezzi)	3.100.000
Davidoff 2000 Tubos (conf. da 4 pezzi)	3.100.000
Don Antonio Churchill Tubes (conf. da 10 pezzi)	2.100.000
Don Antonio Lonsdale Tubes (conf. da 10 pezzi)	2.100.000
Don Antonio Robusto Tubes (conf. da 10 pezzi)	1.960.000
Don Antonio El Gusto Sumatra (conf. da 5 pezzi)	920.000
Don Antonio El Gusto Brasil (conf. da 5 pezzi)	920.000
Don Antonio El Gusto Tubes Sumatra (conf. da 20 pezzi)	1.020.000
Don Antonio El Gusto Tubes Brasil (conf. da 20 pezzi)	1.020.000
Don Antonio La Verdad Tubes Sumatra (conf. da 20 pezzi)	1.080.000
Don Antonio La Verdad Tubes Brasil (conf. da 20 pezzi)	1.080.000
Don Antonio El Toro Sumatra (conf. da 5 pezzi)	780.000
Don Antonio El Toro Brasil (conf. da 5 pezzi)	780.000
Don Antonio Havana La Verdad (conf. da 3 pezzi)	1.280.000
Don Antonio Havana El Gusto (conf. da 3 pezzi)	1.200.000

Sigaretti naturali:	Lit./kg convenzionale —
Hoyo De Monterrey De Jose Gener Excalibur-Miniatures (conf. 20 pezzi)	600.000
Don Antonio Carmen Sumatra (conf. da 5 pezzi)	1.160.000
Don Antonio Carmen Brasil (conf. da 5 pezzi)	1.160.000
Don Antonio El Cerro Sumatra (conf. da 5 pezzi)	1.120.000
Don Antonio El Cerro Brasil (conf. da 5 pezzi)	1.120.000
Don Antonio El Lupo Sumatra (conf. da 10 pezzi)	680.000
Don Antonio El Lupo Brasil (conf. da 10 pezzi)	680.000

Sigari altri:	Lit./kg convenzionale —
Candle Light Block Corona Sumatra (conf. da 25 pezzi)	240.000
Candle Light Block Corona Brasil (conf. da 25 pezzi)	240.000
Candle Light Block Corona Sumatra (conf. da 5 pezzi)	240.000
Candle Light Block Corona Brasil (conf. da 5 pezzi)	240.000
Candle Light Corona Grande Brasil (conf. da 25 pezzi)	320.000
Candle Light Corona Grande Sumatra (conf. da 25 pezzi)	320.000
Candle Light Corona Grande Brasil (conf. da 5 pezzi)	320.000
Candle Light Corona Grande Sumatra (conf. da 5 pezzi)	320.000
Candle Light Sumatra 100 (conf. da 100 pezzi)	152.000
Candle Light Brasil 100 (conf. da 100 pezzi)	152.000
Candle Light Aviso (conf. da 5 pezzi)	192.000
Candle Light Robusto Sumatra (conf. da 25 pezzi)	420.000
Candle Light Robusto Brasil (conf. da 25 pezzi)	420.000
Candle Light Robusto Sumatra (conf. da 4 pezzi)	420.000
Candle Light Robusto Brasil (conf. da 4 pezzi)	420.000
Candle Light Panatella Grande Sumatra (conf. da 25 pezzi)	300.000
Candle Light Panatella Grande Brasil (conf. da 25 pezzi)	300.000
Candle Light Panatella Grande Sumatra (conf. da 5 pezzi)	300.000
Candle Light Panatella Grande Brasil (conf. da 5 pezzi)	300.000

Sigaretti altri:	Lit./kg convenzionale —
Oro 20 (conf. da 20 pezzi)	160.000
Oro Aromatique 20 (conf. da 20 pezzi)	160.000
Fleur De Savane Tradition 10 (conf. da 10 pezzi)	180.000
Candle Light Senoritas Sumatra (conf. da 10 pezzi)	240.000
Candle Light Senoritas Brasil (conf. da 10 pezzi)	240.000
Candle Light Corona Slim Sumatra (conf. da 50 pezzi)	300.000
Candle Light Corona Slim Brasil (conf. da 50 pezzi)	300.000
Candle Light Panatellas Sumatra (conf. da 25 pezzi)	360.000
Candle Light Panatellas Brasil (conf. da 25 pezzi)	360.000
Candle Light Tip Brasil (conf. da 5 pezzi)	360.000
Candle Light Mini Cigars Vanilla (conf. da 20 pezzi)	240.000
Candle Light Mini Cigars Sumatra (conf. da 20 pezzi)	240.000
Candle Light Mini Cigars Brasil (conf. da 20 pezzi)	240.000
Candle Light Mini Cigars Sumatra (conf. da 50 pezzi)	240.000
Candle Light Mini Cigars Brasil (conf. da 50 pezzi)	240.000
Calumè Bonitos (conf. da 10 pezzi)	540.000
Calumè Piccolos (conf. da 20 pezzi)	350.000

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza extra UE)

Sigari naturali:	Lit./kg convenzionale —
Montecristo Especial (conf. da 25 pezzi)	3.980.000 (+ dazio Lit. 220.000)
Montecristo n. 5 (conf. da 25 pezzi)	1.700.000 (+ dazio Lit. 100.000)
Partagas 8-9-8 (conf. da 25 pezzi)	3.790.000 (+ dazio Lit. 210.000)
Punch Petit Coronations (conf. da 25 pezzi)	1.250.000 (+ dazio Lit. 70.000)
Punch Punch Punch (conf. da 25 pezzi)	2.880.000 (+ dazio Lit. 160.000)
Vegas Robaina Clasico (conf. da 25 pezzi)	3.410.000 (+ dazio Lit. 190.000)
Vegas Robaina Don Alejandro (conf. da 25 pezzi)	4.700.000 (+ dazio Lit. 260.000)
Vegas Robaina Familiar (conf. da 25 pezzi)	2.880.000 (+ dazio Lit. 160.000)
Vegas Robaina Famosos (conf. da 25 pezzi)	2.650.000 (+ dazio Lit. 150.000)
Vegas Robaina Unicos (conf. da 25 pezzi)	3.980.000 (+ dazio Lit. 220.000)
Bolivar Chicos (conf. da 25 pezzi)	565.000 (+ dazio Lit. 35.000)
Cohiba Lanceros (conf. da 5 pezzi)	5.690.000 (+ dazio Lit. 310.000)
Cohiba Robustos (conf. da 25 pezzi)	4.930.000 (+ dazio Lit. 270.000)
Cuaba Divinos (conf. da 25 pezzi)	1.590.000 (+ dazio Lit. 90.000)
Cuaba Generosos (conf. da 25 pezzi)	1.970.000 (+ dazio Lit. 110.000)
Cuaba Exclusivos (conf. da 25 pezzi)	2.460.000 (+ dazio Lit. 140.000)
Cuaba Tradicionales (conf. da 25 pezzi)	1.860.000 (+ dazio Lit. 100.000)
Fonseca Delicias (conf. da 25 pezzi)	910.000 (+ dazio Lit. 50.000)
Fonseca KDT Cadetes (conf. da 25 pezzi)	910.000 (+ dazio Lit. 50.000)
H. Upmann Aromaticos (conf. da 25 pezzi)	945.000 (+ dazio Lit. 55.000)
Partagas Londres Extra (conf. da 25 pezzi)	945.000 (+ dazio Lit. 55.000)
Quintero Brevas (conf. da 25 pezzi)	565.000 (+ dazio Lit. 35.000)
Romeo y Julieta Romeo n. 2 De Luxe (conf. da 25)	2.460.000 (+ dazio Lit. 140.000)
Hoyo De Monterrey Epicure n. 2 (conf. da 25 pezzi)	3.030.000 (+ dazio Lit. 170.000)

TABACCO DA FUMO

(Tabella *C*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Tabacco da fumo per pipa:	Lit./kg convenzionale —
Mac Baren Vanilla Cream (conf. da 50 gr.)	220.000
Mac Baren Vanilla Cream (conf. da 5 gr.)	220.000
Ashton Type 1 (conf. da 50 gr.)	330.000
Ashton Type 2 (conf. da 50 gr.)	330.000
Ashton Type 4 (conf. da 50 gr.)	330.000
Ashton Type 5 (conf. da 50 gr.)	330.000
Ashton Sovereign (conf. da 100 gr.)	330.000
Ashton The Fragrant Blend (conf. da 100 gr.)	330.000
Rattray's 7 Reserve Medium (conf. da 50 gr.)	340.000
Rattray's Black Mallory (conf. da 50 gr.)	340.000
Rattray's Red Rapparee (conf. da 50 gr.)	340.000
Rattray's 3 Noggins Full (conf. da 100 gr.)	340.000
Rattray's Accountants Mixture (conf. da 100 gr.)	340.000
Rattray's Highland Targe (conf. da 100 gr.)	340.000
Rattray's Professional Mixture conf. da 100 gr.)	340.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 99

99A6465

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 luglio 1999.

Bando per l'assegnazione di contributi in favore di istituti scientifici speciali (enti di ricerca pubblici e privati).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996, concernente l'approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali;

Considerato che il procedimento di assegnazione dei contributi previsti per l'esercizio finanziario 1999 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si è concluso e che a seguito della suddetta assegnazione parte delle somme pari a L. 17.210.000.000 sono ancora disponibili sul cap. 2102 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Considerata l'opportunità di procedere, per il 1999, alla ripartizione di tali disponibilità finanziarie, in base ad un ulteriore procedimento di valutazione e selezione delle richieste da presentare da parte degli enti legittimati, da effettuare secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623;

Decreta:

Per l'assegnazione delle somme ancora disponibili sul cap. 2102 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, pari a L. 17.210.000.000 per il 1999, si procederà, secondo le modalità e i criteri ordinari per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, mediante valutazione e selezione delle richieste che verranno presentate da enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati, che non siano parte di altri enti, che svolgano attività di ricerca o di formazione post-universitaria e che non abbiano già beneficiato di contributi per l'anno 1999 sullo stesso capitolo.

Verranno prioritariamente considerate le domande che prevedono specifici progetti di ricerca, così come previsto alla lettera *g)* dell'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 623/1996.

La domanda di concessione dei suddetti contributi dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma, secondo le modalità di cui all'art. 3 del succitato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il direttore: D'ADDONA

99A6503

DECRETO 27 luglio 1999.

Modalità di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;

Considerato che per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al predetto art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ricorrono le fattispecie di cui alle lettere *c), d)* ed *e)*, di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento in quanto:

1) il decreto ministeriale recante i criteri generali per la determinazione dell'ordinamento didattico del predetto corso di laurea (decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1998, n. 153) prevede espressamente di riservare ad attività di tirocinio non meno del 20% dei crediti formativi sul totale;

2) il diploma di laurea costituisce titolo necessario, in relazione all'indirizzo seguito, per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare, e pertanto, anche in attuazione di quanto disposto all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale in materia di procedure e parametri per i corsi di accesso limitato (decreto ministeriale 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1998, n. 165), il numero degli studenti va rapportato alle previsioni di fabbisogno dei predetti posti, anche con riferimento ai territori regionali;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 39931 del 5 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria è limitato ai sensi del presente decreto.

2. Il numero dei posti disponibili a livello nazionale è determinato per l'anno accademico 1999-2000 in 7450 ed è ripartito tra le università sedi del corso di laurea secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del predetto decreto. Il predetto numero e i posti per ciascuna università sede del corso di laurea possono essere incrementati per un massimo del 20 per cento prima dell'emanazione dei bandi dei concorsi di cui all'art. 2, anche al fine di determinare una più equilibrata offerta formativa sul territorio e di attivare ulteriori gestioni consortili fra più Atenei.

Art. 2.

L'ammissione degli studenti avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle università, che prevedono una graduatoria determinata per 80 punti su 100 da una o più prove di esame e per 20 punti dalla valutazione dei titoli indicati nel bando. Le prove di esame si effettueranno il 16 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO *A*

POSTI DISPONIBILI PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

REGIONE	Università sedi del corso di laurea	Posti disponibili
Piemonte	Torino	350
Valle d'Aosta	Aosta (conv. interuniversitaria)	25
Lombardia	Milano - Univ. catt. S. C. Milano II Univertsità di Milano	600 400
Trentino-Alto Adige	Bolzano	175
Veneto	Padova	400
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia (consorzio)	360
Liguria	Genova	150
Emilia-Romagna	Bologna	660
Toscana	Firenze	250
Umbria	Perugia	150
Marche	Macerata Urbino	200 200
Lazio	Roma III Roma L.U.M.S.A.	250 200
Abruzzi	L'Aquila	200
Molise	Campobasso	90
Campania	Napoli - Ist. S. Orsola Benincasa (cons.) Salerno	550 550
Puglia	Bari	500
Basilicata	Potenza	120
Calabria	Cosenza	250
Sicilia	Palermo	580
Sardegna	Cagliari	240

99A6505

DECRETO 27 luglio 1999.

Modalità di accesso alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 39931 del 5 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità di accesso alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria sono disciplinate ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

Il numero dei posti disponibili a livello nazionale è determinato per l'anno accademico 1999-2000 in undicimiladuecentonovantaquattro ed è ripartito tra le università sedi della Scuola di specializzazione secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il predetto numero e i posti per ciascuna università sede della Scuola di specializzazione possono essere incrementati per un massimo del 20 per cento prima dell'emanazione dei bandi di concorso di cui all'art. 3, anche al fine di determinare una più equilibrata offerta formativa sul territorio e di attivare ulteriori gestioni consortili fra più atenei.

Art. 3.

Per ogni scuola, l'Ateneo che costituisce sede amministrativa, ovvero il consorzio di atenei se previsto, emana il bando di concorso per l'accesso alla scuola per il numero di posti indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Il bando prevede le norme atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e la segretezza dei contenuti delle prove predisposte; prevede inoltre le procedure relative alla nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento.

Art. 4.

Per ogni Scuola di specializzazione, l'ammissione a ciascuna classe di abilitazione avviene attraverso la formulazione di una graduatoria, o eventualmente di più graduatorie in casi in cui la medesima classe sia attivata in più sedi, determinata per 70 punti su 100 dalla valutazione di una o più prove previste dal bando, eventualmente costituite da quesiti a risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come indicato nel bando stesso e per 30 punti su 100 dalla valutazione dei titoli indicati nel bando stesso. Qualora vi sia un candidato che compare in posizione utile in più di una graduatoria, nelle graduatorie diverse da quella in cui egli compare nella posizione più alta accede anche un ulteriore candidato.

Art. 5.

Il bando per l'ammissione può, altresì, prevedere una fase di preselezione per il caso in cui il numero dei candidati superi il doppio dei posti disponibili nella Scuola di specializzazione.

La preselezione avviene mediante:

a) l'attribuzione di punteggi prefissati al voto di laurea, a risultati riportati in specifici esami di profitto, ad eventuali titoli di dottorati di ricerca, di altri diplomi di laurea o di altri diplomi di specializzazione, per un massimo complessivo di punti 30;

b) la valutazione delle risposte a quesiti a risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come indicato nel bando, per un massimo complessivo di punti 70.

A conclusione di tale preselezione viene individuato, mediante graduatoria, un numero di candidati da selezionare pari al doppio dei posti disponibili.

Il bando indica se, e in quale misura, il punteggio acquisito nella preselezione viene conteggiato ai fini della successiva graduatoria di ammissione. Qualora tale conteggio sia previsto, il bando opera una conseguente riduzione dei punteggi di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le prove a risposta multipla di cui agli articoli 4 e 5 consistono in una parte riferita ad una pluralità di classi di abilitazione ed in parti specifiche riferite a singole classi di abilitazione.

Art. 7.

Le prove a risposta multipla di cui all'art. 4, qualora non vi sia la fase di preselezione, o all'art. 5, qualora tale fase sia prevista, ovvero la prima prova scritta qualora non sia prevista una prova a risposta multipla, si effettuano in tutte le università interessate nelle date seguenti indicate nel bando:

12 ottobre 1999 - indirizzo economico-giuridico;

13 ottobre 1999 - indirizzi arte e disegno, musica e spettacolo;

14 ottobre 1999 - indirizzi scienze motorie, sanitario e della prevenzione;

15 ottobre 1999 - indirizzo delle lingue straniere;

18 ottobre 1999 - indirizzi scienze naturali, fisico-informatico-matematico e tecnologico;

19 ottobre 1999 - indirizzi scienze umane e linguistico-letterario.

Art. 8.

Le università che per difficoltà organizzative non possono espletare le prove di ammissione per le immatricolazioni nelle date indicate all'art. 7 effettuano tali prove nelle date seguenti indicate nel bando:

9 novembre 1999 - indirizzo economico-giuridico;

10 novembre 1999 - indirizzi arte e disegno, musica e spettacolo;

11 novembre 1999 - indirizzi scienze motorie, sanitario e della prevenzione;

12 novembre 1999 - indirizzi delle lingue straniere;

15 novembre 1999 - indirizzo scienze naturali, fisico-informatico-matematico e tecnologico;

16 novembre 1999 - indirizzi scienze umane e linguistico-letterario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

REGIONE	Università sedi delle scuole di specializzazione	Posti disponibili
Liguria	Genova	180
Piemonte	Torino (Interateneo)	425
Lombardia	Pavia (Consorzio) e Università Cattolica	1770
Veneto	Venezia	1040
Friuli	Gorizia (Consorzio Udine-Trieste)	360
Provincia autonoma di Trento	Trento	100
Emilia-Romagna	Bologna	946
Toscana	Pisa	530
Marche	Macerata (convenzione Ancona-Camerino)	312
Umbria	Perugia	180
Lazio	Roma III (convenzione tra atenei)	530
Molise	Campobasso	105
Abruzzo	Chieti (Interuniversitaria)	345
Campania	Napoli (Federico II - conv. tra tenei)	1400
Basilicata	Potenza	150
Puglia	Bari (Interuniversitaria)	840
Calabria	Cosenza (convenzione)	330
Sicilia	Palermo (cons. Palermo-Catania-Messina)	1367
Sardegna	Cagliari (cons. Cagliari-Sassari)	384

99A6504

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 maggio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «The Sun», in Cosenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 4 giugno 1998, con il quale la società cooperativa «The Sun», con sede in Cosenza, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Crocco Francesco comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Corriere Margherita, con studio in Castrolibero (Cosenza), via Sandro Pertini n. 4, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «The Sun», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con precedente decreto direttoriale 4 giugno 1998, in sostituzione del dott. Crocco Francesco rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6468

DECRETO 12 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «Libera Corvinia», in Collecorvino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civle e degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 dicembre 1994, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Pescara, nei confronti della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «Libera Corvinia», con sede in Collecorvino (Pescara);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18, della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territonalmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società copperativa agricola a resporsabilità limitata «Libera Corvinia», con sede in Collecorvino (Pescara), costituita in data 5 maggio 1970, con atto a rogito notaio dott. Angelo Acerbo di Pescara, omologato dal tribunale di Pescara con decreto 25 maggio 1970, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Del Federico Luca, con domicilio fiscale in Pescara, via Venezia n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6469

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 maggio 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, recante norme per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 3 giugno 1992, ed in patticolare l'art. 6, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Considerata la necessità di regolamentare il fermo tecnico dell'attività di pesca anche per fasolari, cuori e longoni, al fine della tutela biologica di tali risorse;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 29 aprile 1999, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, è così modificato:

«1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca delle vongole, dei fasolari, dei cuori e dei longoni almeno in due mesi compresi tra aprile e settembre.».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6466

DECRETO 30 giugno 1999.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale si affida al Consorzio di Pesaro la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 551, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, ed in particolare l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Vista la nota con la quale il Consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Pesaro - Co.Ge.Mo. - ha proposto le misure di gestione delle attività del Consorzio stesso, come stabilito con l'art. 2 del decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, nel compartimento marittimo di Pesaro, nell'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi, si applicano le misure di gestione di cui al presente decreto.

Art. 2.

La quota massima pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica è di kg 560, confezionabili in 51 sacchi (50 sacchi commerciali ed un sacco di muccigna o quota parte per l'equipaggio).

Art. 3.

Il setaccio, o vibrovaglio, utilizzabile a bordo delle imbarcazioni autorizzate alla draga idraulica deve essere munito di griglia forata con fori di diametro minimo non inferiore a 21 mm.

Il vibrovaglio sarà così utilizzato:

a) 1° mezzo filtro (in alto) fissato tramite imbullonatura, per una preselezione dello sporco con fori o buchi oscillanti fra i 28 mm ed i 32 mm;

b) 1ª scannellatura (secondo piano a scendere) inserita nel primo binario, o guida, per la selezione dello sporco: griglia del tipo a stanghe o bacchette longitudinali;

c) 2ª scannellatura (terzo piano a scendere) inserita nel secondo binario, o guida: griglia forata con dimensione dei fori, o buchi, non inferiore a mm 21, e relative stanghette o battecche aventi distanza fra di loro pari a mm 10 senza tolleranza, per la selezione del prodotto commerciale;

d) 3ª scannellatura (quarto piano a scendere) inserita nel terzo binario, o guida: griglia a stanghe o bacchette longitudinali;

e) 4ª scannellatura (quinto piano a scendere) inserita nel quarto binario, o guida: griglia a fori, o buchi, con diametro non inferiore a 21 mm, e relative stanghette o battecche aventi distanza fra di loro pari a mm 10 senza tolleranza, per la selezione del prodotto commerciale.

Le griglie di cui alle lettere *d)* ed *e)*, possono essere introdotte a discrezione dell'armatore dell'unità, a condizione che siano comunque registrate nel verbale di collaudo e montate in coppia nel vibrovaglio.

Il Co.Ge.Mo. determina il sistema di sigillatura del vibrovaglio e redige il verbale di collaudo per tutte le unità aderenti al Consorzio stesso; sarà cura dell'Autorità marittima e del Co.Ge.Mo. procedere al collaudo del vibrovaglio per le unità non appartenenti a soci del Co.Ge.Mo.

Nessuna imbarcazione può prendere il mare con i sigilli non in regola.

È fatto obbligo al comandante di ciascuna imbarcazione di ispezionare il vibrovaglio, le griglie e la tenuta dei sigilli prima di uscire dal porto. In caso di rottura incidentale dei sigilli il comandante dell'imbarcazione ha l'obbligo di attivarsi, presso il Presidente del Co.Ge.Mo. o presso le persone allo scopo individuate dal Co.Ge.Mo. stesso, per la tempestiva sostituzione del sigillo rotto. La responsabilità della rottura dolosa dei sigilli, o la mancata tempestività nella comunicazione delle rotture incidentali, saranno attribuite per responsabilità diretta o in solido al comandante dell'imbarcazione ed all'armatore della stessa, e sanzionate a norma di legge.

Art. 4.

Nel periodo compreso fra aprile e settembre la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica può essere effettuata esclusivamente nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, senza possibilità di recupero delle giornate perse a causa di maltempo.

Art. 5.

L'orario di uscita dai porti di Fano e Pesaro è fissato alle ore 6,30. L'orario di uscita dal porto di Cattolica-Gabicce Mare è fissato alle ore 5,30.

L'orario di inizio delle attività di pesca in tutto il compartimento è fissato alle ore 6,30.

L'orario di termine dell'attività di pesca, riferito al rientro in porto di tutte le imbarcazioni, e fissato alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1999

p. *Il direttore generale:* AULITTO

99A6467

DECRETO 22 luglio 1999.

Adeguamento dei parametri per la determinazione del contributo statale sulla spesa per la copertura assicurativa delle produzioni agricole del 1999, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni alla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE del consiglio del 18 giugno 1992, concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, di approvazione del regolamento recante norme sostitutive dell'art. 9 della richiamata legge n. 185/1992, in attuazione della liberalizzazione del mercato assicurativo agricolo;

Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1996, che stabilisce procedure e modalità per l'individuazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata;

Visto il successivo art. 2, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1996, che stabilisce i criteri per la concessione del contributo statale ai consorzi di difesa, applicando i parametri contributivi determinati annualmente sulla base degli elementi statistici assicurativi acquisiti nella banca dati del sistema informativo agricolo nazionale;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1999, con il quale sono stati individuati, per aree omogenee, gli eventi, le colture e le garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1999;

Visto il decreto 23 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1999, con il quale sono stati approvati i parametri per la determinazione del contributo statale sulla spesa premi per la copertura assicurativa delle produzioni agricole del 1999;

Atteso che dalla verifica dei dati di polizza delle produzioni primaverili estive 1999, è stato accertato un notevole divario tra le tariffe assicurative contratte ed i parametri contributivi, che riduce fortemente l'incidenza contributiva sull'effettivo costo assicurativo;

Considerato che i parametri contributivi del 1999 sono stati calcolati tenendo conto di una variazione ordinaria delle tariffe rispetto all'anno precedente, in relazione all'andamento del rapporto sinistri-premi, di un periodo sufficientemente ampio avente validità statistica;

Considerato che le tariffe assicurative stabilite dalle imprese di assicurazione per il 1999, rispetto all'anno precedente, sono state variate in aumento in misura notevolmente superiore alle previsioni;

Atteso che l'imprevisto innalzamento delle tariffe penalizza i produttori nelle aree a rischio e disincentiva il ricorso alle coperture assicurative;

Ritenuto di incrementare i parametri contributivi nei limiti delle disponibilità di bilancio, per riequilibrare i maggiori costi a carico degli assicurati;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi indicati nelle premesse, i parametri contributivi per la determinazione del contributo statale sulla spesa premi per la copertura assicurativa delle produzioni agricole del 1999, al sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, approvati con decreto 23 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1999, sono incrementati del 25%.

I parametri contributivi aggiornati, sono consultabili nel sito Internet «www. politiche agricole.it».

Il contributo dello Stato, calcolato sulla base dei parametri incrementati nella misura predetta, deve essere portato, dai consorzi di difesa, in detrazione della spesa a carico dei propri associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6506

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari concernenti il programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93 (leggi n. 183/1987, n. 641/1996 e n. 208/1998). (Deliberazione n. 50/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica e nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante fra l'altro intervenfi finanziari a favore delle aree depresse;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per interventi nelle aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1997 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi struttrali;

Visto il programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» inoltrato alla Commissione europea, in data 8 giugno 1998, per richiederne l'approvazione e l'intervento concorrente dei contributi dei vari Fondi comunitari (FSE - FERS - FEOGA, sezione Orientamento, SFOP);

Vista la propria delibera in data 9 luglio 1998, punti 3 e 4, con la quale, per assicurare al predetto programma operativo, tenendo conto dell'intervento comunitario, la copertura finanziaria occorrente ad assumere impegni fino a 100 miliardi per ciascun patto secondo le modalità ivi previste:

è stato autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1998-1999, pari a 271,600 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, così come indicato nella tabella allegata alla stessa delibera;

è stato altresì autorizzato il finanziamento di un programma aggiuntivo di 256,800 miliardi a valere sulle risorse recate dalla legge n. 208 del 1998, da utilizare nel rispetto delle date limite per gli impegni e i pagamenti previsti dalla decisione della Commissione europea;

Atteso che con la stessa delibera in data 9 luglio 1998, punto 5, il sottoprogramma n. 9 «Sangro Aventino» localizzato in una regione non più ammissibile a contributo dei fondi strutturali (Abruzzo), è stato finanziato unicamente con risorse nazionali, sulla base dei finanziamenti ivi individuati e riportati nella tabella allegata alla stessa delibera;

Vista la decisione della Commissione europea in data 29 dicembre 1998, con la quale è stato approvato il suddetto programma operativo multiregionale e disposta la concessione di un contributo a carico dei Fondi e strumenti finanziari europei sopraspecificati, per l'importo complessivo di 140 Mecu, pari a 271,600 mld di lire.

Considerato che il programma operativo multiregionale approvato si articola nei seguenti sottoprogrammi, compreso il patto «Sangro Aventino», diversamente finanziato, ed il sottoprogramma n. 10, relativo all'assistenza tecnica, monitoraggio ed animazione il cui finanziamento è stato assicurato nell'ambito delle complessive risorse nazionali e comunitarie assegnate per la realizzazione del programma con la più volte citata delibera del CIPE del 9 luglio 1998 e la decisione della Commissione europea del 29 dicembre 1998.

Sottoprogramma n. 1 patto «Agro Nocerino Sarnese»;

Sottoprogramma n. 2 patto «Alto Belice Corleonese»;

Sottoprogramma n. 3 patto «Calatino sud Simeto»;

Sottoprogramma n. 4 patto «Catania sud»;

Sottoprogramma n. 5 patto «Matese»;

Sottoprogramma n. 6 patto «Area nord-est della provincia di Napoli»;

Sottoprogramma n. 7 patto «Nord barese Ofantino»;

Sottoprogramma n. 8 patto «Oristano»;

Sottoprogramma n. 9 patto «Sangro Aventino»;

Sottoprogramma n. 10 «Assistenza tecnica, animazione, monitoraggio e valutazione»;

Rilevato che il programma operativo di cui trattasi deve essere realizzato conformemente alle disposizioni di diritto comunitario e nel rispetto delle direttive impartite dalla Commissione europea, nonché nel rispetto dei ruoli e delle procedure definiti nello stesso documento approvato dalla Commissione europea in data 29 dicembre 1998 e che pertanto, nel caso in esame, non possono essere seguite le procedure ordinarie di cui alla delibera del CIPE del 21 marzo 1997, richiamata nella menzionata delibera del CIPE del 9 luglio 1998;

Considerato che il programma opertivo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» prescrive al punto 4.7 l'attivazione, ad iniziativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al suo interno, di una specifica unità operativa, composta da personale impiegato nei vari servizi e da esperti indipendenti esterni, le cui spese di funzionamento sono ammissibili nel rispetto delle disposizioni previste dalla scheda n. 22 unita alla decisione C.E. 23/04/97 - SEM 2000;

Ritenuta l'opportunità di determinare l'entità delle risorse destinate a tale finalità, nell'ambito del finanziamento previsto per il predetto sottoprogramma n. 10 «Assistenza tecnica, animazione, monitoraggio e valutazione»;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, servizio per la programmazione negoziata, n. 4/2572/99 in data 12 aprile 1999;

Delibera:

1. Per l'attuazione dei sottoprogrammi indicati in premessa, che costituiscono articolazioni del programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» nelle regioni dell'obiettivo 1, saranno seguite le disposizioni e le procedure contenute nel documento dello stesso programma opertivo multiregionale, approvato dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998.

La delibera del 9 luglio 1998 resta ferma nelle parti che disciplinano le autorizzazioni al finanziamento del programma (compresa la tabella allegata alla stessa delibera), nonché le attività dei soggetti preposti all'attuazione del programma e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2. Il sottoprogramma n. 10 «Assistenza tecnica, animazione, monitoraggio e valutazione» indicato in premessa trova copertura nell'ambito dei finanziamenti disposti con la delibera CIPE del 9 luglio 1998 e con decisione della Commissione europea in data 29 dicembre 1998 a favore di tutti i patti cofinanziati, con esclusione, quindi, del patto «Sangro Aventino», per 2,800 euro, pari a 5,422 mld di lire, da utilizzare in conformità alle previsioni del predetto programma operativo multiregionale.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 luglio 1999
Registro n. 3, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 400

99A6379

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Convenzione n. 229/87 - Potenziamento acquedotto per gli abitati di Lunamatrona e Pauli Arborei. Regione: Sardegna, provincia: Cagliari, ente attuatore: ente sardo acquedotti e fognature, variazione del quadro economico. (Deliberazione n. 53/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 229/87 stipulata, in data 8 marzo 1988, tra l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'ente sardo acquedotti e fognature, regolante il finanziamento di lire 1.300 milioni per l'esecuzione dei lavori di potenziamento dell'acquedotto del Sarcidano, ramo Lunamatrona e Pauli Arborei;

Vista la delibera n. 510 del 28 maggio 1998, con la quale l'ente sardo acquedotti e fognature ha approvato il nuovo quadro economico di convenzione, che prevede maggiori lavori per lire 303 milioni, cui si fa fronte tra l'altro utilizzando le economie I.V.A. per lire 16 milioni mentre 35 milioni, eccedenti l'importo di convenzione, sono a carico del bilancio dell'ESAF;

Vista la nota n. 210 del 15 gennaio 1998, l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione, scondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995 del nuovo quadro economico complessivo risultante dalle variazioni progettuali apportate in corso d'opera;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici con relazione del 9 luglio 1998, si è positivamente espressa sulla regolarità dell'attuazione della convenzione;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 3 marzo 1999, nel rilevare che le variazioni progettuali realizzate non comportano modifiche essenziali alla natura delle opere, ha rappresentato di non avere osservazioni ostative alla conclusione del procedimento amministrativo;

Ritenuto che l'utilizzo delle economie può essere autorizzato per far fronte ai lavori aggiuntivi di perizia, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'opera;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare il nuovo quadro economico della convenzione di seguito indicata, con l'utilizzo in deroga delle economie I.V.A.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convezione originaria	Aggiudicazione	Nuovo quadro economico
Lavori ed espropri	884	735	1.038
Imprevisti	83	232	—
Lievitazione prezzi . . .	31	31	11
Spese generali	106	106	106
I.V.A.	196	196	180
SOMMANO . . .	1.300	1.300	1.335
A detrarre importo a carico dell'Ente convenzionato	—	—	35
TOTALE . . .	1.300	1.300	1.300

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 379

99A6380

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1235).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative nonché, in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 19 settembre 1991, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, via Camperio n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Vista la delibera assunta in data 26 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1 e 8 dello statuto sociale;

Visto il decreto di omologa emesso dal tribunale di Milano in data 17 maggio 1999;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, con le variazioni apportate all'art. 1, concernente la modifica della denominazione sociale da «Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a.» in «Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a.» e all'art. 8, riguardante la modifica del termine di approvazione del bilancio di esercizio, fissato entro il 30 aprile di ogni anno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A6470

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 6 maggio 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96 art. 3: Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 169: Sistemazione viabilità alternativa Vergemoli Calamini. Ente attuatore: comune di Vergemoli. Importo complessivo lire 845.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 625).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992 n. 225, ordinanza DPC n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996, con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima, approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 169: Sistemazione viabilità alternativa Vergemoli Calamini di cui ente attuatore è il comune di Vergemoli per un importo complessivo di L. 845.000.000, del quale si è preso atto con ordinanza n. 211 del 26 maggio 1997;

Visto che in data 30 marzo 1999 con nota n. 885 il comune di Vergemoli - ente attuatore, ha trasmesso la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 169 in oggetto per la presa d'atto a sanatoria, approvata con delibera di G. M. n. 170 del 29 settembre 1997;

Visto che l'intervento n. 169 in oggetto, a seguito della perizia trasmessa presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	743.618.730
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA	L.	74.361.873
b.2 - per spese tecniche	»	7.000.000
b.3 - per rilievi topografici	»	15.000.000
b.4 - per spese espropriazioni	»	5.000.000
b.3 - per arrotondamenti	»	19.397
Totale somme a disposizione	L.	101.381.270
Totale complessivo	L.	845.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia suppletiva in oggetto, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 169: Sistemazione viabilità alternativa Vergemoli Calamini di cui ente attuatore è il comune di Vergemoli per un importo complessivo di L. 845.000.000;

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 6 maggio 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A6222

ORDINANZA 10 maggio 1999.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Ordinanza DPC n. 2554 del 4 aprile 1997: Piano degli interventi - Prima rimodulazione approvata con ordinanza n. B/405 del 2 gennaio 1998. Intervento n. 608: «Ripristino muro di sostegno su strada comunale interno all'abitato». Ente attuatore: comune di Zeri. Importo L. 14.246.531. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/627).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2594 del 4 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il DPC ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario a sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224/97;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 della medesima ordinanza n. B/224/97;

Rilevato che nel piano approvato con ordinanza commissariale n. B/199/97 è stato inserito l'intervento n. 608: «Ripristino muro di sostegno su strada comunale interno all'abitato» di cui ente attuatore è il comune di Zeri per l'importo L. 10.000.000 e di cui si è preso atto con ordinanza n. B/336 del 22 settembre 1997;

Considerato che nella prima rimodulazione del piano di cui all'ordinanza n. B/405/98 l'importo dell'intervento è stato rimodulato per L. 14.246.531;

Visto che in data 31 marzo 1999 con nota n. 901 di protocollo il comune di Zeri - ente attuatore, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 96 del 29 aprile 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	11.683.636
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	»	1.168.364
b.2 - per spese tecniche	»	1.428.000
Totale somme a disposizione	L.	2.596.364
Totale complessivo	L.	14.280.000

Preso atto che dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico della perizia non rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

b) non sono state adottate direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

Ritenuto di dover comunque procedere alla presa d'atto a sanatoria della perizia di variante e suppletiva, limitatamente a finanziamento di cui al piano;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/515 del 12 novembre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 608: «Ripristino muro di sostegno su strada comunale interno all'abitato» di cui ente attuatore è il comune di Zeri per l'importo di L. 14.246.531 approvata con delibera della giunta municipale n. 96 del 29 aprile 1998;

2. La presente presa d'atto è effettuata limitatamente all'importo finanziato da piano; ai sensi del punto 1.3 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97 gli oneri aggiuntivi di L. 33.769 sono a carico dell'ente attuatore;

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 10 maggio 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A6224

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il proprio decreto n. 1325 del 15 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997 relativo alla modifica dello statuto dell'Ateneo per l'inserimento dell'ordinamento del corso di laurea in filosofia riordinato in base al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 6 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 in data 18 novembre 1995;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 7 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 in data 7 maggio 1997, recante la rettifica al succitato decreto del 6 luglio 1995;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo con cui si è adeguato l'ordinamento del corso di laurea in filosofia al disposto del succitato provvedimento ministeriale in data 7 marzo 1997;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

nel titolo V, capo II (relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in filosofia), art. 47 «area delle scienze del linguaggio e della comunicazione» sono inseriti i seguenti settori scientifico-disciplinari:

storia della musica antica, medievale e rinascimentale L27A;

musicologia e storia della musica moderna e contemporanea L27B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 2 luglio 1999

Il rettore: CUCCURULLO

99A6399

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto il Senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione in data 16 febbraio 1999, ha deliberato, nella seduta dell'8 marzo 1999, la modifica dell'art. 32, comma 5, dello statuto;

Considerato che la suddetta modifica è stata inviata al M.U.R.S.T. per i controlli di competenza con nota rettorale prot. n. 18545 del 15 marzo 1999;

Considerato che il M.U.R.S.T., con nota prot. n. 728 del 31 maggio 1999, ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare;

Considerato che pertanto per la sopra citata modifica può essere emanato il relativo decreto rettorale;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per emanazione delle modifiche dello statuto di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

È emanata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Genova. L'articolo, nella stesura risultante dal recepimento della suddetta modifica, è pubblicato integralmente nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 32.

Organizzazione dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli accademici

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le facoltà, nell'ambito della programmazione delle risorse per la didattica di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, e nel rispetto delle direttive del senato accademico di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, possono disporre la stipula di contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera, di adeguata e comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane. La procedura di selezione dei candidati, le modalità di partecipazione dei professori a contratto agli organi accademici collegiali, nonché i casi di incompatibilità con l'attività didattica; sono disciplinati in apposito regolamento.
I contratti sono stipulati dal rettore o, su delega di questi, dal preside di facoltà.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 luglio 1999

p. *Il rettore:* CHIABRERA

ALLEGATO *A*
(al decreto rettorale n. 249 del 6 luglio 1999)

TITOLO III

ORDINAMENTI DIDATTICI

Art. 32.

Organizzazione dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli accademici

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma, di laurea, di dottorato di ricerca, nonché delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali è stabilito dai consigli delle competenti strutture didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo.

In particolare, gli ordinamenti degli studi sono definiti:

a) per i corsi di diploma e di laurea, per le scuole di specializzazione, per le scuole dirette a fini speciali dal consiglio di facoltà su proposta rispettivamente dei consigli di corso di diploma o di laurea o del consiglio della scuola, ove costituiti;

b) per i corsi di dottorato di ricerca, dai consigli di dipartimento o facoltà cui il dottorato afferisce, su proposta del collegio dei docenti del dottorato.

2. Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni cattedratiche, di seminari, di esercitazioni e di attività di laboratorio. Di norma, le lezioni sono pubbliche.

3. Gli insegnamenti ufficiali, elencati nelle tabelle degli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, sono obbligatori o a scelta e la loro durata è stabilita dagli ordinamenti didattici del corso di studio in cui sono impartiti. Possono essere inoltre attivati, in aggiunta agli insegnamenti ufficiali, corsi liberi eventualmente pareggiati agli insegnamenti ufficiali.

Ciascun docente tiene un registro dell'attività didattica svolta, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

4. La responsabilità didattica degli insegnamenti ufficiali è affidata a professori di ruolo e a ricercatori confermati con la condizione che tutti i professori di ruolo siano responsabili di almeno un insegnamento ufficiale. Il corso può articolarsi in moduli didattici, che costituiscono parti separabili del corso. Tali moduli possono essere affidati a professori di ruolo o a ricercatori confermati, su richiesta o col consenso del responsabile del corso.

Fermi restando i doveri didattici dei professori e dei ricercatori stabiliti dai rispettivi stati giuridici, per gli insegnamenti articolati in moduli il responsabile deve tenere almeno un modulo.

Gli ordinamenti degli studi possono prevedere il coordinamento di più insegnamenti ufficiali in un unico corso integrato.

5. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le facoltà, nell'ambito della programmazione delle risorse per la didattica di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c*, e nel rispetto delle direttive del senato accademico di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e*, possono disporre la stipula di contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera, di adeguata e comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane. La procedura di selezione dei candidati, le modalità di partecipazione dei professori a contratto agli organi accademici collegiali, nonché i casi di incompatibilità con l'attività didattica, sono disciplinati in apposito regolamento. I contratti sono stipulati dal rettore o, su delega di questi, dal preside di facoltà.

6. Subordinatamente alla copertura dei corsi ufficiali con personale della facoltà, i corsi liberi sono svolti da professori di ruolo o fuori ruolo, da ricercatori confermati, da già professori di ruolo che non siano stati destituiti e da liberi docenti.

99A6407

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 26 luglio 1999, n. **AIPA/CR/22.**

Art. 16, comma 1, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999. Modalità per presentare domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Premessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 8, comma 3, stabilisce che le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio delle attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto e tenuto aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Tali certificatori devono essere dotati dei requisiti elencati nello stesso art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997, e, per quanto riguarda le specifiche, devono osservare le regole tecniche da emanarsi ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.

Dette regole tecniche, emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999, all'art. 16, comma 1, prevedono che: «Chiunque intenda esercitare l'attività di certificatore deve inoltrare all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, secondo le modalità da questa definite con apposita circolare, domanda di iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513».

Con la presente circolare, resa disponibile anche sul sito Internet dell'AIPA: www.aipa.it, vengono illustrate le modalità con le quali le società interessate ad esercitare l'attività di certificatore dovranno inoltrare domanda all'AIPA.

1. *Formalità con le quali deve essere predisposta la domanda e documentazione richiesta.*

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della società, in plico chiuso con evidenza del mittente e con l'indicazione «Domanda per l'iscrizione nell'elenco dei certificatori», va indirizzata e fatta pervenire a:

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, via Solferino n. 15 - 00185 Roma.

La consegna può avvenire tramite servizio pubblico o privato oppure a mano nelle ore d'ufficio (9-13 e 15-17) dei giorni dal lunedì al venerdì.

In quest'ultimo caso, verrà data formale ricevuta di consegna del plico.

Il testo della domanda e di tutti i documenti allegati originati dal richiedente, va predisposto utilizzando un sistema di elaborazione testi di larga diffusione. Un supporto informatico contenente tale testo, con l'eccezione del piano per la sicurezza, va allegato alla domanda, insieme alla stampa, in duplice copia, del contenuto del supporto stesso.

La domanda deve indicare:

la denominazione della società;

la sede legale;

il o i rappresentanti legali;

elenco dei documenti allegati.

È opportuno che vengano indicati il nominativo di una persona cui far riferimento, anche per le vie brevi, e le modalità di contattarla (numeri telefonici, telefax, telex), in vista di una sollecita definizione delle eventuali problematiche che richiedessero chiarimenti di minore importanza.

Fatta salva la facoltà di avvalersi, nei casi consentiti, dell'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, alla domanda vanno allegati:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società;

b) statuto sociale vigente, certificato dalla competente CCIA (non anteriore a novanta giorni);

c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese (non anteriore a novanta giorni);

d) dichiarazione del presidente del collegio sindacale, attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

e) situazione patrimoniale, predisposta e approvata dall'organo amministrativo (non anteriore a novanta giorni) - (solo per le società già operative);

f) relazione del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale di cui alla lettera *e)*;

g) per le imprese registrate all'estero, documentazione equivalente a quella dei punti precedenti, a norma della legge n. 1253/1966(*), legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme e nei modi di cui alla legge n. 15/1968, salvo le eccezioni espressamente in essa previste;

h) elenco nominativo dei componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale, di eventuali amministratori delegati e del o dei direttori, dei soggetti con funzioni equivalenti a quelle del direttore generale, con l'indicazione dei relativi poteri. Ognuna delle suddette persone, dovrà risultare in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di onorabilità sta-

biliti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, comprovato da:

per i cittadini italiani residenti in Italia:

dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, di possedere i requisiti di cui al decreto citato;

certificato casellario giudiziale;

certificato carichi pendenti presso la pretura e presso il tribunale;

dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, di non esser stato destinatario, in altri Stati, di provvedimenti che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto suddetto;

per le persone che non rientrano nella categoria di cui al precedente alinea:

dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, di possedere i requisiti di cui al decreto citato;

certificati attestanti che la persona non è fallita o sottoposta a procedura equivalente, con parere legale che suffraghi l'idoneità dei certificati in questione; nel caso che il Paese di residenza non rilasci certificati, può essere accettata una dichiarazione sostitutiva resa davanti a pubblico ufficiale;

le firme sulla documentazione vanno apposte a norma della legge n. 1253/1966(*).

Per entrambe le categorie, la prescritta certificazione antimafia sarà acquisita a cura dell'Autorità;

i) copia della polizza assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazioni abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali, a norma delle vigenti disposizioni;

j) copia dell'ultimo bilancio con relativa certificazione, se la società è stata costituita da più di un anno. Se il bilancio non è stato certificato, la società dovrà allegare una dichiarazione di impegno a certificare il bilancio a partire dall'esercizio in corso al momento della presentazione della domanda;

k) dichiarazione del presidente della società attestante la composizione dell'azionariato, per quanto nota, con indicazione, comunque, dei soggetti partecipanti, in forma diretta o indiretta, al capitale sociale, in misura superiore al 5%;

l) dichiarazione di piena disponibilità a consentire accessi presso le strutture dedicate alle operazioni di certificazione da parte di incaricati dell'AIPA, finalizzati alla verifica del mantenimento della rispondenza ai requisiti tecnico-organizzativi di cui alla documentazione allegata alla domanda.

Alla domanda vanno altresì allegati, secondo le modalità specificate nel seguito:

m) copia del manuale operativo;

n) copia del piano per la sicurezza;

o) una relazione sulla struttura organizzativa;

p) fermo restando quanto prescritto dall'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 sopra citato, dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente all'AIPA ogni variazione significativa delle soluzioni tecnico-organizzative adottate.

2. *Requisiti tecnico-organizzativi da documentare.*

2.1. Manuale operativo.

Il manuale operativo va strutturato in modo tale da essere integralmente consultabile per via telematica, come prescritto dall'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato.

Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del certificatore;

b) dati identificativi della versione del manuale operativo;

c) responsabile del manuale operativo;

d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle firme;

e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;

f) tariffe;

g) modalità di identificazione e registrazione degli utenti;

h) modalità di generazione delle chiavi;

i) modalità di emissione dei certificati;

j) modalità di sospensione e revoca dei certificati;

k) modalità di sostituzione delle chiavi;

l) modalità di gestione del registro dei certificati;

m) modalità di accesso al registro dei certificati;

n) modalità di protezione della riservatezza.

2.2. Piano per la sicurezza.

Il documento contenente il piano per la sicurezza, in quanto coperto da riservatezza, deve essere racchiuso in una busta sigillata, all'interno del plico contenente la domanda, con evidenza della società e l'indicazione «Piano per la sicurezza - versione del ... (data)».

Il piano deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica dell'organizzazione;

b) descrizione sommaria dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile;

c) breve descrizione dell'allocazione degli impianti informatici, dei servizi e degli uffici negli immobili dell'organizzazione;

d) elenco del personale addetto;

e) attribuzioni dettagliate delle responsabilità;

f) algoritmi crittografici utilizzati;

g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificazione, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza, alla gestione del *log-file* e alla garanzia della sua integrità;

h) descrizione dei dispositivi di sicurezza installati;

i) descrizione dei flussi di dati;

j) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati (modalità e frequenze dei salvataggi, tipo e ubicazione delle sicurezze fisiche);

k) procedura di gestione dei disastri (precisare i tipi di disastri per i quali sono state previste delle soluzioni: per calamità naturali, per dolo, per indisponibilità prolungata del sistema, per altre ragioni; descrivere le soluzioni con dettagli sui tempi e le modalità previste per il ripristino del servizio);

l) analisi dei rischi (precisare i tipi di rischi: per dolo, per infedeltà del personale, per inefficienza operativa, per inadeguatezza tecnologica, per altre ragioni);

m) descrizione delle contromisure (precisare i tempi di reazioni previsti e i nomi dei responsabili);

n) specificazione dei controlli (precisare se è previsto il ricorso periodico a ispezioni esterne).

2.3. Organizzazione del personale.

Va predisposto un apposito documento contenente la descrizione dell'organizzazione del personale, limitatamente alle funzioni elencate nell'art. 49, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999; tale atto deve essere corredato da un'adeguata documentazione, a norma del successivo art. 51, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esperienza maturata dal personale stesso.

Va precisato, in particolare, a norma dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, il profilo del personale responsabile della generazione delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del registro delle chiavi. Tale profilo dovrà essere idoneo ad attestare il possesso della competenza e dell'esperienza richiesti dall'art. 8, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997.

3. *Requisiti tecnico-organizzativi da autocertificare.*

La società è tenuta a specificare, con apposita dichiarazione, i punti che seguono:

a) algoritmi di generazione e verifica firme utilizzati e supportati;

b) algoritmi di *hash* utilizzati e supportati;

c) lunghezza delle chiavi;

d) assicurazioni relative al sistema di generazione delle chiavi;

e) caratteristiche del sistema di generazione;

f) informazioni contenute nei certificati;

g) formato dei certificati;

h) modalità di accesso al registro dei certificati;

i) modalità con la quale viene soddisfatta la verifica dell'unicità della chiave pubblica, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

j) caratteristiche del sistema di generazione dei certificati;

k) modalità di attuazione della copia del registro dei certificati;

l) modalità di tenuta del giornale di controllo;

m) descrizione del sistema di validazione temporale adottato;

n) impegno ad adottare ogni opportuna misura tecnico-organizzativa volta a garantire il rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

È data facoltà di limitare la documentazione alle sole informazioni non soggette a particolari ragioni di riservatezza. L'AIPA, dal canto suo, si riserva, a norma dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.

4. *Modalità di esame delle domande.*

L'istruttoria delle domande e della relativa documentazione sarà svolta, sotto il controllo di un membro dell'Autorità all'uopo designato, a cura degli uffici, con il supporto specialistico del centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al termine dell'istruttoria, sulla richiesta di iscrizione nell'elenco dei certificatori sarà adottata dall'Autorità, su proposta formulata dal Membro designato, motivata deliberazione di accoglimento o di reiezione ovvero, se ritenuta necessaria, di integrazione dell'istruttoria.

La società, le cui domande di inserzione siano state oggetto di provvedimento di reiezione, non possono presentare una nuova istanza, se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento stesso e, comunque, prima che siano cessate le cause che hanno determinato il non accoglimento della precedente domanda.

Eventuali richieste di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate al direttore generale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il Presidente: REY

(*) La legge 20 dicembre 1966, n. 1253, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961», prevede che gli atti pubblici redatti sul territorio di un altro Stato aderente devono essere dotati di attestazione di autenticità a firma di un pubblico ufficiale. Questa attestazione viene rilasciata dalle autorità diplomatiche, o consolari, secondo lo schema allegato alla Convenzione stessa.

99A6471

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della risoluzione MSC.65 (66) adottata a Londra il 4 giugno 1997

In data 1° luglio 1999 è entrata in vigore, secondo la procedura di cui all'art. VIII (b)(vii)(2) della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980, la risoluzione MSC.65 (66), adottata a Londra il 4 giugno 1997, di cui si riproduce qui di seguito il testo con la relativa traduzione non ufficiale:

ANNEX 2

RESOLUTION MSC.65(68)
(adopted on 4 June 1997)

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING FURTHER article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, hereinafter referred to as "the Convention", concerning the procedures for amending the Annex to the Convention, other than the provisions of chapter I thereof,

HAVING CONSIDERED, at its sixty-eighth session, amendments to the Convention proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) thereof,

1. ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to the Convention the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 1999, unless, prior to that date, more than one third of the Contracting Governments to the Convention or Contracting Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified their objections to the amendments;

3. INVITES Contracting Governments to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force on 1 July 1999 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Contracting Governments to the Convention;

5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Contracting Governments to the Convention.

ANNEX

AMENDMENTS TO CHAPTERS II-1 AND V OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED

CHAPTER II-1

CONSTRUCTION - SUBDIVISION AND STABILITY, MACHINERY AND ELECTRICAL INSTALLATIONS

PART B - SUBDIVISION AND STABILITY

1 The following new regulation 8-3 is added after existing regulation 8-2:

"Regulation 8-3

Special requirements for passenger ships, other than ro-ro passenger ships, carrying 400 persons or more

Notwithstanding the provisions of regulation 8, passenger ships, other than ro-ro passenger ships, certified to carry 400 persons or more constructed on or after 1 July 2002 shall comply with the provisions of paragraphs 2.3 and 2.4 of regulation 8, assuming the damage applied anywhere within the ship's length L".

CHAPTER V

SAFETY OF NAVIGATION

2 The following new regulation 8-2 is added after existing regulation 8-1:

"Regulation 8-2

Vessel traffic services

1 Vessel traffic services (VTS) contribute to the safety of life at sea, safety and efficiency of navigation and the protection of the marine environment, adjacent shore areas, work sites and offshore installations from possible adverse effects of maritime traffic.

2 Contracting Governments undertake to arrange for the establishment of VTS where, in their opinion, the volume of traffic or the degree of risk justifies such services.

3 Contracting Governments planning and implementing VTS shall, wherever possible, follow the guidelines developed by the Organization*. The use of a VTS may only be made mandatory in sea areas within the territorial seas of a coastal State.

4 Contracting Governments shall endeavour to secure participation in, and compliance with the provisions of, VTSs by ships entitled to fly their flags.

5 Nothing in this regulation or the guidelines adopted by the Organization shall prejudice the rights and duties of Governments under international law or the legal regimes of straits used for international navigation and archipelagic sea lanes."

---

* Refer to the Guidelines on Vessel Traffic Services, adopted by the Organization by resolution A.857(20).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE MSC.65§(68)
(adottata il 4 giugno 1997)

ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, 1974, COME EMENDATA

IL COMITATO DI SICUREZZA MARITTIMA,

RICHIAMANDO l'Articolo della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale riguardante le funzioni del Comitato,

RICHIAMANDO INOLTRE l'articolo VIII(B) della Convenzione per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare (SOLAS) 1974, nel seguito denominata "la Convenzione", riguardante le procedure per emendare l'Allegato alla Convenzione, diverse dalle disposizioni del Capitolo I,

1. ADOTTA, in accordo con l'articolo VIII(b)(iv) della Convenzione, emendamenti alla Convenzione il testo dei quali è esposto nell'Allegato alla presente risoluzione;

2. STABILISCE, in accordo con l'articolo VIII(b)(vi)(2)(bb) della Convenzione, che gli emendamenti si riterranno accettati il 1 giugno 1999, a meno che, prima della suddetta data, più di un terzo dei Governi Contraenti la Convenzione o i Governi Contraenti le cui flotte mercantili rappresentano complessivamente almeno il 50% del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale non abbiano notificato le loro obiezioni agli emendamenti stessi;

3. INVITA i governi Contraenti a notare che, in accordo con l'articolo VIII(b)(vii)(2) della Convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 1° luglio 1999 dopo la loro accettazione secondo il suddetto paragrafo 2;

4. RICHIEDE al Segretario Generale, conformemente all'articolo VIII(b)(v) della Convenzione, di trasmettere copie certificate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti contenuti nell'Allegato a tutti i Governi Contraenti la Convenzione;

5. RICHIEDE INOLTRE al Segretario Generale di trasmettere copie di questa risoluzione e del suo Allegato ai Membri dell'Organizzazione, che non sono Governi Contraenti la Convenzione.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AI CAPITOLI II-1 E V DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, 1974, COME EMENDATA

CAPITOLO II-1

COSTRUZIONE – SUDDIVISIONE E STABILITA', INSTALLAZIONI ELETTRICHE E DI MACCHINARI

PARTE B – SUDDIVISIONE E STABILITA'

1 La seguente nuova regola 8-3 viene aggiunta dopo la regola 8-2 già esistente:

"Regola 8-3

Prescrizioni particolari per le navi da passeggeri, diverse dalle navi da passeggeri Ro/Ro, che trasportano 400 o più persone

Nonostante quanto previsto dalla Regola 8, le navi da passeggeri, diverse dalle navi da passeggeri Ro/Ro, ce·tificate per il trasporto di 400 o più persone, costruite il 1 luglio 2002 o dopo tale data, devono soddisfare alle prescrizioni dei paragrafi 2.3 e 2.4 della Regola 8, ipotizzando che l'avaria si sia verificata in un punto qualsiasi entro la lunghezza L della nave".

CAPITOLO V

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

2 La seguente nuova regola 8-2 viene aggiunta dopo la regola 8-1 già esistente:

"Regola 8-2

SERVIZI DI TRAFFICO NAVALE

1 I servizi di traffico navale (Vessel traffic services = VTS) contribuiscono alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza e all'efficienza della navigazione e alla protezione dell'ambiente marino, delle zone costiere adiacenti, dei luoghi di lavoro e delle installazioni offshore da eventuali conseguenze dannose del traffico marittimo.

2 I Governi contraenti si impegnano ad organizzare l'istituzione dei VTS dove, a loro avviso, il volume di traffico o il grado di rischio giustifichino tali servizi.

3 I Governo contraenti che progettano e attuano i VTS devono, ovunque possibile, seguire la guida sviluppata dall'IMO*. L'impiego di un VTS può essere reso

* Si fa riferimento alle "Guidelines for Vessel Traffic Services", adottate dall'IMO con Risoluzione A.857(20).

obbligatorio soltanto nelle zone di mare entro le acque territoriali di uno Stato costiero.

4. I Governi contraenti devono fare tutto il possibile per assicurare la partecipazione ai VTS, e l'osservanza delle relative prescrizioni da parte delle navi autorizzate a battere le loro bandiere.

5 Nessuna parte della presente Regola o della guida adottata dall'IMO dovrà pregiudicare i diritti e i doveri dei Governi ai sensi della legge internazionale o i regimi legali degli stretti usati per la navigazione internazionale e per i sentieri marittimi negli arcipelaghi.

99A6387

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Cleonice», in Roma

Con decreto ministeriale 8 luglio 1999 il dott. Luciano Nelli è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa «Cleonice», con sede in Roma, costituita il 2 marzo 1988 con atto a rogito notaio dott. G. Vincenzo Nola.

99A6473

Nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Michele», in Sarno

Con decreto ministeriale 8 luglio 1999 il dott. Gianluigi Carlino è stato nominato commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Michele», con sede in Sarno (Salerno), in sostituzione del dott. Luigi Mucciolo.

99A6474

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26537 del 21 giugno 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 ottobre 1997, con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Tessile Salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno) per un massimo di 152 dipendenti, per il periodo dal 14 dicembre 1998 al 24 agosto 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 dicembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 26538 del 21 giugno 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 ottobre 1997, con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unità di Priolo Gargallo (Siracusa) per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dal 21 aprile 1999 al 30 settembre 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 17 novembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 26539 del 21 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio & C., (già Piaggio veicoli industriali), con sede in Pontedera (Pisa) e unità di Lugnano (Pisa) e Pontedera (Pisa) per un massimo di 4.000 dipendenti, per il periodo dal 16 febbraio 1999 al 15 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999, con decorrenza 16 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26540 del 21 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 31 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icot, con sede in Forlì e unità di Forlì per un massimo di 48 dipendenti, Pesaro per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998, con decorrenza 24 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26541 del 21 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P. & R. Servizi, con sede in San Severino Marche (Macerata) e unità di stabilimento ed uffici Pesaro per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1° agosto 1999.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1999, con decorrenza 2 febbraio 1999.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 26362.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26542 del 21 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Adriatica, con sede in Bologna e unità di Ravenna per un massimo di 57 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1998, con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26545 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Eredi Russo, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e unità di Mugnano di Napoli (Napoli) per un massimo di 97 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999, con decorrenza 1° gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26546 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demag italimpianti, con sede in via di Francia (Genova) e unità di Genova per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999, con decorrenza 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26547 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graniti Sardegna e marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari) per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 10 dicembre 1997 al 9 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1999, con decorrenza 10 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26548 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Lac, con sede in S. Arcangelo (Rimini) e unità di S. Arcangelo (Rimini) per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999, con decorrenza 5 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26549 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.C.E. - Impresa lavori costruzioni edilizie - Gruppo Impregilo, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 102 dipendenti, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998, con decorrenza 18 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26550 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio B.P., con sede in Siderno (Reggio Calabria) e unità di Siderno (Reggio Calabria) per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996, con decorrenza 6 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26551 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari, con sede in Udine e unità di Div. F.lli Solari di Pesariis per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1998 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999, con decorrenza 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26552 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di Lecce e provincia, Marcono e Portogruaro (Venezia), Taranto, Treviso, per un massimo di 173 dipendenti, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998, con decorrenza 14 aprile 1998.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1999, n. 26046.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26553 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli (ora Magnaghi Aerospace), con sede in Napoli (ora Milano) e unità di Napoli per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 2 settembre 1998 al 1° marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1998, con decorrenza 2 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26554 del 30 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio E. Saladino & Figli, con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli) per un massimo di 130 dipendenti, per il periodo dal 10 novembre 1998 al 9 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1998, con decorrenza 10 novembre 1998.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 26357.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26555 del 30 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. New Line, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari) per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1998 all'8 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 9 gennaio 1999 all'8 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale di lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26556 del 30 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Camiceria Canal, con sede in Terlizzi (Bari) e unità di Terlizzi (Bari) per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1999 al 28 marzo 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale di lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26557 del 30 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Calzificio Nuorese, con sede in Nuoro e unità di Nuoro per un massimo di 10 dipendenti provenienti dal Calzificio Eurosock S.r.l., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale di lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26532 del 21 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Sodexho Italia c/o Belleli Offshore, con sede in Milano e unità di Taranto, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26534 del 21 giugno 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti della S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 7 dipendenti in C.I.G.S. (35 prepensionabili), per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Con decreto ministeriale n. 26566 del 1° luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 ottobre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio Diaco Biomedicali, con sede in Trieste e unità di Trieste per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 5 giugno 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1997, con decorrenza 1° aprile 1997.

Art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A6414

COMUNE DI AFRAGOLA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di AFRAGOLA (provincia di Napoli) ha adottato il 20 ottobre 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare l'allegata proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta;

(Omissis).

ritenuto determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura unica del 5,5 per mille, con le stesse detrazioni per il 1998;

si propone di deliberare quanto segue:

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,5 per mille, con le stesse detrazioni previste per il 1998.

(Omissis).

99A6528

COMUNE DI BREGUZZO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BREGUZZO (provincia di Trento) ha adottato il 25 febbraio 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille;
2. di fissare l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per:

l'abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;

gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.);

gli immobili esterni al centro abitato destinati di fatto a stalla e/o fienile;

3. di assimilare all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dalla persona anziana e/o disabile ospite di case di riposo o altri istituti sanitari, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purchè non locata per tutto l'anno;
4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle).
5. di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto, un garage o box o posto auto, una soffitta e una cantina, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
6. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potrà annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504 di data 30 dicembre 1992;

(Omissis);

Tabella riassuntiva del valore venale dei terreni siti in c.c. di Breguzzo secondo la destinazione prevista dal piano regolatore generale vigente, da considerare per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza 1° gennaio 1999.

Destinazione di zona	Densità edilizia	Valore al mq
Zone di conservazione - centro storico	—	70.000
Zone residenziali B1 di completamento parzialmente edificate semiestensive	1,50 mc/mq	110.000
Zone residenziali B2 di completamento parzialmente edificate semiintensive	2,00 mc/mq	140.000
Zone residenziali B1 - PL di completamento semiestensive sottoposte a piano di lottizzazione	1,50 mc/mq	80.000
Zone produttive - alberghiere	2,50 mc/mq	100.000
Zone produttive - campeggi	0,50 mc/mq	10.000
Zone produttive - zone agricole intensive	—	60.000
Zone di protezione - zone a pascolo	0,001 mc/mq	10.000
Zone di protezione - parco attrezzato faunistico	—	10.000
Viabilità ed infrastrutture - parcheggi pubblici	—	30.000

99A6529

COMUNE DI MISTERBIANCO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MISTERBIANCO (provincia di Catania) ha adottato il 30 ottobre 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

e) Aliquota abitazione principale: 5 per mille;

f) Aliquota unità immobiliari diverse da quelle di cui al punto *a)*: 6 per mille;

g) Detrazione abitazione principale: L. 300.000;

h) Detrazione di L. 500.000 per le sottoelencate categorie di contribuenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo a condizione che il contribuente non possieda altra unità immobiliare (fabbricati e terreni) oltre a quella per cui viene chiesta la detrazione, su tutto il territorio nazionale; inoltre il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed il valore catastale aggiornato non deve superare L. 100.000.000:

sub 1) Nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno sociale;

sub 2) Nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 con attestato di invalidità al 100% e nuclei familiari con minori in affido a condizione che il rispettivo reddito annuo complessivo familiare imponibile Irpef 1998 non superi L. 23.000.000 oltre L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;

sub *c)* Disoccupati che risultano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 12 mesi al 31 maggio 1999, con reddito del nucleo familiare imponibile Irpef 1998 non superiore a L. 10.000.000 oltre L. 1.000.000 per ogni familiare a carico.

(Omissis).

99A6530

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035